

**INFORMATIVA SULLA RIFORMA DELLO SPORT****Il “decreto correttivo 2” è legge – la riforma dello sport è definitiva****Parte seconda – cosa fare in concreto****11.09.2023**

Nella prima parte dell'esame delle disposizioni contenute nel decreto correttivo della Riforma dello sport è stato fatto un riepilogo delle disposizioni medesime e delle novità.

In questa seconda parte si offrono, con un approccio schematico, delle indicazioni concrete in merito ai comportamenti da adottare.

A) Come approcciare il lavoro sportivo

1. Operare uno screening dei propri collaboratori cercando di individuare quale possa, o debba, essere la modalità di inquadramento corretta (co.co.co., partita IVA, lavoratore subordinato), ricordando che il lavoratore sportivo deve essere un tesserato, deve operare nei confronti di soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo, che i co.co.co Amministrativo/Gestionali non costituiscono figure di lavoro sportivo, pur potendo beneficiare delle medesime agevolazioni fiscali e previdenziali, e che chi opera in discipline non riconosciute quali sportive dilettantistiche non può essere qualificato lavoratore sportivo.
2. I lavoratori sportivi sono solo quelli che rientrano nelle sette categorie indicate all'art. 25 del decreto 36/2021 (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara) e quelli che rientrano nei regolamenti tecnici delle discipline sportive di riferimento. In attesa dell'elenco predisposto dal Dipartimento dello Sport occorre avere un atteggiamento restrittivo e prudentiale in merito alle figure “diverse”, verificando con attenzione i regolamenti tecnici della propria disciplina sportiva.
3. In ogni caso si ritiene che NON possano assumere la qualifica di lavoratori sportivi figure quali i custodi degli impianti, i giardinieri, gli addetti alle pulizie e simili.
4. Una volta inquadrato il rapporto lavorativo corretto, è necessario procedere alla stipula del contratto di lavoro/lettera di incarico: i rapporti di lavoro subordinato debbono essere contrattualizzati secondo le indicazioni dei CCNL di riferimento, mentre i rapporti di lavoro autonomo (co.co.co, P.IVA ed occasionali) possono essere disciplinati da contratti di affidamento dell'incarico in forma libera, facendo attenzione, per i co.co.co, a non prevedere obblighi troppo rigidi per il lavoratore, in quanto tali previsioni potrebbero portare al disconoscimento della natura di co.co.co del rapporto (indipendentemente dal supero delle 24 ore settimanali).
5. E' utilizzabile una modulistica standard, ma occorre fare attenzione perché il contratto deve riportare gli accordi intercorsi tra le parti, e le eventuali clausole particolari. E' dunque opportuno, e consigliabile, predisporre dei contratti, con l'aiuto del proprio consulente, che inquadrino correttamente la situazione specifica.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

6. Per i lavoratori NON sportivi, i co.co.co AG ed i lavoratori sportivi subordinati gli adempimenti sono quelli ordinari, ivi comprese l'apertura della posizione INAIL ed il relativo versamento contributivo, ed occorre rivolgersi ad un Consulente del Lavoro, ovvero ad un Commercialista che operi in materia di lavoro.
7. Per i lavoratori sportivi inquadrati come co.co.co, è possibile operare, in alternativa all'affidamento dell'incarico ad un CdL, anche direttamente attraverso il RAS. La funzionalità UNILAV è già operativa ed è di semplice utilizzo. La funzionalità UNIEMENS (comunicazione dei compensi mensili ai fini del pagamento dei contributi) e la funzionalità LUL (Libro Unico del Lavoro) non sono ancora operative. La prima dovrà essere attivata entro il 31/10, la seconda potrà essere attivata entro il 31/12.
8. Idem c.s. per i co.co.co sportivi con compensi superiori a 15.000,00 Euro annui, in quanto il RAS non è in grado di gestire le detrazioni fiscali e l'applicazione delle aliquote progressive. Dovrebbe essere possibile gestire tali collaboratori attraverso il Ras fino al raggiungimento del compenso di 15.000 Euro per poi affidarli al CdL, ma è preferibile, per questioni operative e gestionali (utilizzo di programmi diversi) affidare la gestione di tali rapporti al CdL sin dall'inizio.
9. I lavoratori sportivi subordinati e co.co.co dovranno dichiarare, all'atto dell'incasso del compenso, i compensi già percepiti, anche da altri committenti, nel medesimo anno solare, ai fini del calcolo delle soglie di esenzione di 5.000,00/a5.000,00 Euro annui.
10. I lavoratori sportivi in possesso di P.IVA dovranno provvedere ad iscriversi alla gestione separata INPS (tranne quei pochi che opteranno per proseguire nella gestione "ex ENPALS") ed opereranno in autonomia tutte le incombenze dichiarative ed i relativi versamenti tributari e previdenziali.
11. In presenza di lavoratori sportivi nella forma del rapporto di lavoro subordinato o co.co.co occorre attivare le procedure di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro (in quanto compatibili con la prestazione sportiva), avvalendosi di un consulente specializzato in materia. Qualora il sodalizio impieghi esclusivamente lavoratori sportivi co.co.co con compensi < a 5.000 Euro annui, ovvero lavoratori sportivi in possesso di Partita IVA, le procedure saranno sensibilmente semplificate.
12. Ai fini di quanto sopra, vanno operati anche i controlli medici a tutela della salute, da parte del medico competente in materia di medicina sul lavoro, il quale utilizza la certificazione del medico sportivo.
13. In caso di pubblici dipendenti che operino anche nell'ambito del lavoro sportivo, sarà necessario, da parte di questi, richiedere l'autorizzazione all'amministrazione di competenza, che si ritiene concessa in caso di mancata risposta entro 30 gg. In assenza di tale autorizzazione, ovvero entro i 30 gg dalla richiesta, tali soggetti non possono operare quali lavoratori sportivi, non è possibile iscriverli nel RAS e non è possibile erogare agli stessi dei compensi.
14. Se i lavoratori pubblici operano quali volontari, la richiesta di autorizzazione è sostituita da una semplice comunicazione, ma agli stessi possono essere erogati esclusivamente rimborsi delle spese sostenute.



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

15. Tutti i lavoratori che operano con minori devono produrre il certificato di assenza dei carichi pendenti per reati in materia di pedopornografia. Il certificato deve essere richiesto presso la Procura della Repubblica competente e la modulistica da utilizzare per il rilascio è reperibile presso la competente Procura medesima o scaricabile da questo [link](#). La richiesta può essere effettuata anche dalla società sportiva quale datore di lavoro (vedi fac simile che può essere scaricato a questo [link](#)).

16. Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli arbitri e giudici di gara, si rinvia alle indicazioni riportate della prima parte della presente informativa.

Le suddette procedure, soprattutto per i rapporti di lavoro sportivi di piccola entità, possono essere gestite in autonomia. Resta tuttavia consigliabile, quantomeno in fase di prima applicazione, richiedere il parere e l'affiancamento di un consulente esperto.

B) Il divieto di scopo di lucro: il concetto di “lucro indiretto” ed i compensi erogati ai lavoratori sportivi

In relazione al divieto di distribuzione indiretta di utili, rispetto alla vecchia formulazione dell'art. 90, L. 289/2002, viene previsto che:

- tra i soggetti “monitorati” non ci saranno solo i soci ed associati, ma vengono inserite anche le figure dei *“lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto”*;
- vengono individuate delle soglie quantitative che comportano la presunzione di distribuzione indiretta di utili, attraverso l'applicazione dell'art. 3, cc. 2 e 2 bis del D.Lgs 112/2017 (Impresa Sociale) anche al settore dello sport dilettantistico.

Occorrerà quindi prestare attenzione all'ammontare dei compensi erogati, non solo ai soci e agli amministratori, ma anche a collaboratori e lavoratori, che non dovranno superare del 40% quelli stabiliti dai CCNL per le medesime qualifiche.

Attualmente non sono disponibili CCNL relativi al settore sportivo dilettantistico, ma sono in vigore CCNL relativi alla gestione dell'impiantistica sportiva (piscine e palestre) ai quali poter fare riferimento.

Il principio è che “non si può pagare “molto” o, comunque, “troppo” i collaboratori sportivi, pena il rischio di cancellazione dal RAS e, quindi, la perdita delle agevolazioni fiscali e contributive.

C) L'adeguamento degli statuti

Salvo quelli costituiti negli ultimi mesi, tutti isodalizi sportivi dovranno modificare gli statuti per adeguarli alle nuove clausole previste dal D.Lgs. 36/2021.

Sarà a tal fine necessario convocare l'assemblea straordinaria dei soci, con le tempistiche e le modalità previste dagli attuali statuti (verificare modalità di convocazione e possibilità di operare in videoconferenza).



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Le assemblee straordinarie delle S.S.D. a r.l. e cooperative, e delle A.S.D. con personalità giuridica dovranno assumere la forma di atto pubblico (atto notarile), ed è quindi necessario contattare il notaio di riferimento ai fini di concordare tempistiche e modalità operative.

Gli adeguamenti dovranno essere operati entro il 31/12/2023. Si consiglia, soprattutto per i sodalizi che dovranno operare attraverso l'atto pubblico di non arrivare troppo "sotto data" in quanto a dicembre i notai sono spesso oberati.

Le clausole più importanti che richiedono l'adeguamento degli statuti vigenti sono le seguenti:

1. Definizione dell'attività principale e previsione di svolgimento di attività "diverse"

Lo statuto delle ASD/SSD dovrà prevedere come oggetto sociale **l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche** (ivi comprese la formazione, la didattica la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica).

I medesimi sodalizi potranno esercitare **attività diverse** da quelle (principali) sportive **solo a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.**

Si ricorda che tra le attività "diverse" da quelle sportive rientrano tutte quelle attività – generalmente di natura commerciale – che il sodalizio svolge allo scopo di finanziare l'attività sportiva, quali (a titolo esemplificativo): le attività di sponsorizzazione e pubblicità, la gestione di impianti e strutture sportive, lo svolgimento di corsi relativi ad attività sportive "non riconosciute" e di corsi di natura diversa da quella sportiva (musica, doposcuola etc – spesso previsti nell'ambito dei "camps"/"vacanze sportive"), la gestione del bar o del ristorante (circolistico o aperto al pubblico), la vendita di attrezzature e abbigliamento sportivi, la gestione di centri wellness (saune, idromassaggi etc), la concessione di spazi o il subaffitto dei locali, sia per attività sportive che ricreative (cene, feste di compleanno etc), l'affitto dei posti barca/ormeggi nei circoli nautici, così come il mero mantenimento dei cavalli nei circoli ippici, gli affitti di rami d'azienda per attività ricettive e centri estetici etc.

Se lo statuto non prevederà la possibilità di svolgere attività "secondarie e strumentali", tutte queste attività, comprese quelle pubblicitarie e di sponsorizzazione, non potranno più essere esercitate dal sodalizio.

2. Le incompatibilità

Rispetto all'attuale previsione di legge (generalmente recepita negli statuti), viene ampliato il regime di incompatibilità per gli amministratori di ASD e SSD relativamente alla possibilità di ricoprire cariche in altre ASD o SSD affiliate alla medesima FSN, EPS o DSA: tale divieto, oggi limitato alla "medesima carica" e, per gli EPS, alla medesima disciplina sportiva esercitata, viene esteso a "**qualsiasi carica**" nell'ambito del medesimo Organismo di Affiliazione. Occorre quindi adeguare gli statuti in tal senso

3. La distribuibilità (parziale) degli utili, l'aumento gratuito di capitale sociale e la rimborsabilità delle quote

- La riforma ribadisce l'obbligo per i sodalizi sportivi di destinare eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio (fondi di riserva), con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve;



FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

- a parziale eccezione di quanto sopra le società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative (non le A.S.D.) **potranno** distribuire gli utili di esercizio in misura non superiore al 50% degli utili prodotti, e comunque entro il limite massimo dell'interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
- alle cooperative sportive a mutualità prevalente si applicherà l'art. 2512 del codice civile, che prevede la possibilità di distribuire dividendi sempre entro il limite del tasso di interesse dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti rispetto al capitale effettivamente versato, ma senza il limite del 50% degli utili prodotti;
- per le società sportive dilettantistiche - diverse dalle cooperative a mutualità prevalente - che gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi la quota di utile distribuibile è incrementata dal 50% all'80%. Tale previsione dovrebbe servire ad incentivare l'ingresso di imprenditori ed investitori nel mondo dell'impiantistica sportiva.
- in alternativa alla parziale distribuzione degli utili le medesime società potranno destinare una quota degli utili medesimi - sempre nel limite massimo del 50% degli utili prodotti e con l'ulteriore limite del tasso di inflazione ISTAT applicato all'ammontare del Capitale Sociale - ad aumento gratuito del Capitale Sociale medesimo;
- nelle Società Sportive Dilettantistiche a r. l. o cooperative sarà ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

Attenzione!!!

in relazione a tali ipotesi si ricorda, che, qualora il sodalizio intendesse beneficiare dell'agevolazione fiscale della "de-commercializzazione" dei corrispettivi specifici (quote di frequenza corsi sportivi, abbonamento, rette, ingresso in palestra, piscina o campi da tennis etc) incassati da soci e tesserati, ex art. 148 Tuir, dovrà comunque prevedere statutariamente, e rispettare in concreto, le clausole previste dall'art. 148 medesimo, tra le quali l'incedibilità della quota, la non rimborsabilità della stessa ed il **divieto integrale di distribuzione, anche indiretta, degli utili di esercizio.**

Ne consegue che la previsione statutaria di distribuibilità (parziale) degli utili e di rimborsabilità della quota comporterà l'assoggettamento ad imposte dei corrispettivi incassati per lo svolgimento dei corsi sportivi.